



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 21/01/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 24 dicembre 2009, n. 611

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 5,292 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi in località "Masseria Bellico" nel Comune di Soletto (Le), ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Solenergy S.r.l., con sede legale in Martano (Le).

Il giorno 24 dicembre 2009, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

la Società Solenergy S.r.l., con nota prot. n. 38/9114 del 18.08.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 5,292 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi in località "Masseria Bellico" del Comune di Soletto (Le);

con nota prot. n. 4760 del 27.04.2009 è stata convocata la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 12 maggio 2009.

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 7953 del 24.07.2009 rilascia nulla-osta provvisorio alla costruzione dell'intero impianto limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nullaosta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Solenergy S.r.l.;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 8152 del 11.05.2009, rilascia il nulla osta, sotto l'aspetto paesaggistico, in quanto l'intervento non rientra in aree sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004. Si consiglia per un migliore inserimento dell'opera nel contesto la messa a dimora di piante a fusto lungo la recinzione perimetrale;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 8463 del 21.07.2009, esprime parere positivo alla realizzazione dell'impianto a condizione che:

- i lavori di scavo per le fondazioni delle strutture da realizzarsi, per le recinzioni, per la linea MT interrata, per l'unità di ricognizione per la quale non è stato possibile valutare la consistenza del banco roccioso calcareo affiorante, per la connessione alla RTN siano eseguiti da archeologi di comprovata conoscenza dell'area a spese della Società, al fine di verificare che non vi siano interferenze con resti eventualmente celati nel sottosuolo;

- la documentazione prodotta sia consegnata in originale;

- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale di Lecce, prot. n. 9237 del 08.05.2009 conferma il nulla osta già rilasciato con nota prot. n. 9011 del 06.05.2009 precisando, comunque, che devono essere osservate tutte le norme tecniche in vigore sotto la responsabilità del titolare dell'attività al quale spettano anche gli obblighi di cui al D.M. 10.03.1998 d D.Lgs. n. 81/2008;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica prot. n. 9771 del 15.09.2009 rilevato che l'area oggetto di intervento ricade in un Ambito territoriale Esteso di tipo "C" di valore "distinguibile", riguardo l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal comune di Soletto, non si ravvedono vizi di legittimità né discrasie con gli obiettivi generali di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica fissati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri prot. n. 13980 del 11.05.2009, rilascia nulla osta a condizione che:

- sia acquisita preliminarmente la certificazione del comune di Soletto attestante la relativa conformità o compatibilità con il vigente PUG comunale;
- si integri il progetto di un opportuno elaborato grafico illustrante l'inquadramento urbanistico dell'opera, una relazione illustrante l'attuale disponibilità dei suoli occorrenti per la realizzazione dell'impianto, uno stralcio catastale indicante il numero delle particelle interessate, un nuovo elenco descrittivo;
- si proceda preventivamente a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle relative ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Lecce prot. n. 18329 del 28.05.2009, comunica che dall'esame del progetto non si evince la destinazione urbanistica dell'area di intervento a tale scopo nel caso in cui il Comune di Soletto rilevi che lo stesso risulti essere in variante urbanistica, prima dell'approvazione definitiva dovrà richiedersi il relativo parere di compatibilità morfologica ai sensi dell'art. 89 del T.U. 3800/2001. Inoltre, non si comprende in che modo si intende far fronte alle esigenze idriche del complesso produttivo, per tale motivo nel caso in cui si rendesse necessaria la realizzazione di un pozzo per l'utilizzazione delle acque sotterranee, la Ditta proponente dovrà farne richiesta preventiva per il rilascio della relativa autorizzazione alla trivellazione;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - Struttura di Lecce prot. n. 4647 del 06.08.2009, rilascia nulla osta per quanto di competenza;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Lecce prot. n. 1206 del 16.04.2009, l'area individuata non ricade all'interno di quelle soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, e pertanto il Servizio non ha competenza ad esprimere parere. Si precisa che nel caso in cui i lavori comportassero il taglio di piante di origine naturale e non, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto non classificabili come "bosco", di piante monumentali e/o taglio della macchia mediterranea; occorre preventiva autorizzazione in base al Regolamento Regionale n. 1/2001;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura prot. n. 46978 del 29.09.2009 esprime parere favorevole all'estirpazione delle piante di olivo interferenti con l'intervento con l'obbligo al reimpianto delle medesime, compatibilmente agli interventi progettuali e in ottemperanza alle prescrizioni impartite dalle Amministrazioni partecipanti al procedimento. Infine, il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'abbattimento avverrà successivamente all'effettuazione di apposito sopralluogo, previa esibizione del titolo autorizzativo alla realizzazione dell'impianto;
- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 11261 del 03.09.2009 rileva che le aree interessate dall'impianto non sono soggette ad alcun vincolo derivante dalle perimetrazioni P.A.I., confermando quanto comunicato con nota prot. n. 6119 del 11.05.2009;
- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, prot. n. 31419 del 01.10.2009 rilascia nulla-osta alla realizzazione dell'impianto a condizione che:
 - la ditta produca dichiarazione scritta di rispetto della normativa di riferimento in materia di inquinamento elettromagnetico;
 - siano effettuate con l'impianto in esercizio misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di calcolo dell'inquinamento acustico relativamente ai corpi ricettori presi in considerazione;
- Provincia di Lecce - Settore Territorio e Ambiente - Servizio Rifiuti, Scarichi, Emissioni e Politiche Energetiche prot. n. 55421 del 07.07.2009 comunica che:
 - per quanto attiene la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto, non è possibile valutare le emissioni elettromagnetiche, in quanto non c'è evidenza della valutazione previsionale dei livelli di campo elettromagnetico;
 - per quanto attiene alla gestione dei rifiuti, alla contaminazione del suolo e sottosuolo si rilascia parere favorevole a condizione di conformare la gestione dei rifiuti prodotti in fase di cantiere e di dismissione dell'impianto alle prescrizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e di porre i trasformatori contenenti olio su

idonea piattaforma che, in caso di rottura del trasformatore, possa garantirne il contenimento;

- per quanto attiene il servizio Strade rilascia parere favorevole a condizione che gli scavi siano eseguiti in banchina con pozzetti di ispezione esterni al piano visibile;

- per quanto attiene le risorse naturali si rileva che l'impianto non ricade in aree protette nazionali ex L. 394/1991; in aree protette regionali ex L.R. 19/1997; pSIC di cui alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e ZPS di cui alla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e Zone Umide di cui alla convenzione di Ramsar;

- per quanto attiene il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale si rileva che l'impianto risulta essere compatibile con i suoi indirizzi a condizione che al termine della vita utile dello stesso, sia ripristinato lo stato dei luoghi salvaguardando la masseria e gli altri manufatti rurali presenti nell'area di intervento. Per quanto attiene la coerenza con le previsioni del Piano Faunistico - Venatorio vigente si rilascia parere favorevole in quanto l'intervento proposto non è compreso in area assoggettata ad alcun istituto di protezione;

• Comune di Soletto rilascia parere favorevole a condizione che:

- il reinterro degli scavi sia effettuato con materiale arido, costipato per strati dello spessore di circa cm 30;

- sia messo in opera, sulla colmataura degli scavi, Bynder dello spessore di cm 7 allo stato compresso;

- sia realizzato manto di usura (tappetino) dello spessore di cm 3 allo stato compresso, per tutta la larghezza e la lunghezza delle sedi stradali interessate dal cavidotto;

- prima dell'inizio dei lavori siano comunicate, al responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale, le generalità dell'impresa, del Direttore dei Lavori e del responsabile della sicurezza in fase di esecuzione con il quale si dovrà concordare l'eventuale chiusura al traffico delle strade interessate dagli scavi.

• Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0016222 del 28.09.2009 rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

• Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto prot. n. 020403 del 08.05.2009 conferma il nulla osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, delle relative linee elettriche interrato ed aeree e della completa cabina di consegna rilasciato con nota prot. n. 011245 del 18.03.2009;

• ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 16/588/ED del 25.09.2009 rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizione che:

- siano predisposte misure adeguate per evitare la dispersione su terreno delle acque di lavaggio dei moduli in occasione delle periodiche operazioni di lavaggio;

- siano definite e realizzate fasce di rispetto, per quanto attiene il cavidotto, in conformità ai criteri del D.P.C.M. 08.07.2003.

Per quanto attiene la gestione delle acque meteoriche, si dovrà rispettare quanto contenuto nel Piano Direttorio approvato con D. n. 191/CD/A del 13.06.2002 nonché le disposizioni della Provincia competente in materia di autorizzazione e controllo;

• FSE Ferrovie del Sud Est e Servizi automobilistici S.r.l. prot. n. SMI/ML/2704 del 29.07.2009 rilascia parere favorevole precisando che per tutte le opere che dovranno attraversare la ferrovia o svolgersi parallelamente alla stessa dovrà essere espressamente richiesta autorizzazione alle ferrovie previa presentazione di un progetto esecutivo, conseguente stipula di apposito disciplinare e acquisizione sul progetto definitivo, da parte delle Ferrovie, del nulla osta ai fini della sicurezza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti U.S.T.I.F.

Rilevato che:

• il comune di Soletto in sede di conferenza di servizi ha dichiarato di aver rilasciato Autorizzazione Paesaggistica in data 07.05.2009 e successivamente di averla trasmessa al competente servizio Urbanistica della Regione Puglia con nota prot. n. 5069 del 20.05.2009;

• la Società Solenergy S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree, a seguito di scrittura privata

sottoscritta in data 31.05.2008, mentre con atto sostitutivo attestante la titolarità delle aree interessate datata 25 settembre 2009 dichiara di possedere la titolarità della aree interessate alla realizzazione di cavidotti e cabine elettriche ovvero dei terreni ubicati nel Comune di Soletto;

- la Società con nota del 01 ottobre 2009 ha inviato la dichiarazione inerente la prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico firmata dal progettista in riscontro a quanto richiesto dall'Arpa;
- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 10596 del 02.10.2009 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;

Considerato che:

- ai sensi del comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 5,292 MW, ubicato in località "Masseria Bellico" del Comune di Soletto (Le);

? un cavidotto interrato MT e di una linea aerea MT di collegamento alla nuova Cabina di Consegna;

? una nuova Cabina di Consegna che sarà collegata in entrata - esce sulla linea MT "Piani" alimentata dalla CP "Galatina";

- in data 18 novembre 2009 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Solenergy S.r.l. ed il Comune di Soletto l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 23 novembre 2009 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 010866 e della Convenzione al repertorio n. 010867;
- il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 5,292 MW, come innanzi descritto, ubicato in località "Masseria Bellico" del Comune di Soletto (Le).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

ART. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Solenergy S.r.l. con sede legale in Martano alla via Zimbalo, Partita IVA 04108080757 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza di 5,292 MW, ubicato in località "Masseria Bellico" del Comune di Soleto (Le);

? un cavidotto interrato MT e di una linea aerea MT di collegamento alla nuova Cabina di Consegna;

? una nuova Cabina di Consegna che sarà collegata in entra - esce sulla linea MT "Piani" alimentata dalla CP "Galatina".

ART. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Solenergy S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto a biomassa e delle opere connesse ed infrastrutture avrà:

? durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri

nove anni dalla prima scadenza a richiesta della Società;
? durata illimitata, per le opere a futura titolarità della Società distributrice dell'energia.

ART. 6)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

ART. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle

strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

ART. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Soletto (Le).

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
